

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

**Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

**Art. 99**

*(Modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986 sono aggiunti i seguenti:

**<<6 bis.** L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino al perimetro esterno:

**a)** delle zone destinate a protezione della fauna di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008;

**b)** dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

**6 ter.** L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle aree di cui al comma 6 bis.>>.